MODELLO EAS

TRASMISSIONE DELLE VARIAZIONI

In caso di variazione dei dati precedentemente comunicati, il modello deve essere nuovamente presentato entro il 31.03 dell'anno successivo.

17 marzo 2023

A cura del Dottor Alberto Rigotto & team

studio RIGOTTO

Premessa

In caso di variazioni rilevanti ai fini fiscali rispetto ai dati precedentemente comunicati da ASD e SSD, occorre trasmettere un nuovo Modello EAS entro il 31.03 dell'anno successivo. Mediante la compilazione del Modello EAS, l'Amministrazione Finanziaria mira alla verifica del rispetto delle condizioni che consentono di godere delle agevolazioni fiscali previste ai fini delle imposte dirette e dell'Iva rispettivamente dall'art. 148 Tuir e dall'art.4 D.P.R. 633/1972 (**de-commercializzazione dei proventi**).

Ambito soggettivo

Sono tenuti alla trasmissione del Modello EAS tutti gli enti privati non commerciali di tipo associativo che si avvalgono delle disposizioni agevolative di cui all'art. 148 del Tuir e all'art. 4, c. 4, 2° periodo, e c. 6 del D.P.R.633/1972.

> **L'onere della presentazione del Modello EAS spetta a tutte le associazioni sportive dilettantistiche che, a fronte delle prestazioni rese nell'ambito di attività strutturalmente commerciali, percepiscono corrispettivi specifici**, a nulla rilevando la circostanza che i corrispettivi vengano eventualmente qualificati come contributo o quota associativa

Modalità di presentazione

Il modello per la trasmissione dei dati, denominato "Modello EAS", deve essere inviato, in via telematica - direttamente dal contribuente interessato tramite Fisconline o Entratel, ovvero tramite intermediari abilitati a Entratel. Il modello è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate in formato elettronico.

Modello per la compilazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli Enti associativi

Termini di presentazione

Il "Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi" (Modello EAS) dev'essere e trasmesso in via telematica all'Agenzia delle Entrate

- Entro 60 giorni dalla data di costituzione dell'ente.
- In caso di variazione dei dati precedentemente comunicati, il modello deve essere nuovamente presentato entro il 31.03 dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione (in tale evenienza inserire tutti i dati richiesti nel modello, anche quelli non variati).

In caso di perdita dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e richiamati dall'articolo 30 del d.l. n. 185 del 2008, il modello va ripresentato entro 60 giorni, compilando l'apposita sezione "Perdita dei requisiti".

Ambito oggettivo

Le istruzioni alla compilazione del Modello EAS, consultabili dal sito dell'Agenzia delle Entrate, affermano che *"non è obbligatorio presentare un nuovo modello nel caso in cui, nella sezione "Dichiarazioni del rappresentante legale", si verifichi una variazione dei soli dati relativi agli importi di cui ai punti 20 e 21, oppure del numero e dei giorni delle manifestazioni per la raccolta di fondi di cui al punto 33, oppure dei dati di cui ai punti 23, 24, 30 e 31."*

VARIAZIONI CHE NON COMPORTANO L'OBBLIGO DI RIPRESENTAZIONE DEL MODELLO

Non è obbligatorio presentare un nuovo modello nel caso in cui, nella sezione "Dichiarazioni del rappresentante legale", si verifichi una variazione dei soli dati relativi a:	
Importo dei proventi ricevuti dall'ente per attività di sponsorizzazione e pubblicità.	Punto 20 del modello
Utilizzo e costo di messaggi pubblicitari per la diffusione dei propri beni e servizi.	Punto 21 del modello
Dati relativi all'**ammontare** delle entrate dell'ente (media degli ultimi 3 esercizi).	Punto 23 del modello
Numero degli associati dell'ente nell'ultimo esercizio chiuso.	Punto 24 del modello
Importo delle erogazioni liberali ricevute.	Punto 30 del modello
Importo dei contributi pubblici ricevuti.	Punto 31 del modello
Numero e giorni delle manifestazioni per la raccolta di fondi.	Punto 33 del modello

Il modello EAS deve essere trasmesso nuovamente per tutti i cambiamenti c.d. qualitativi e non quantitativi. Si riportano di seguito, richiamando le istruzioni alla compilazione del modello, alcune situazioni per le quali è richiesta o meno la sua ripresentazione telematica.

Il caso	Obbligo ripresentazione
Associazione che ha dichiarato nel primo Modello EAS di aver percepito un introito di euro 10.000 a fronte di un'attività di sponsorizzazione e nell'esercizio successivo percepisce entrate da attività di sponsorizzazione pari a 20.000 euro	NO
Caso in cui un'associazione nel primo Modello EAS abbia dichiarato di non aver percepito alcun provento derivante da attività di sponsorizzazione e nell'esercizio successivo percepisce entrate da sponsorizzazione per euro 2.000	SI
Caso in cui un'associazione nel primo Modello EAS abbia comunicato di aver percepito un contributo pubblicitario in una situazione da ritenersi "occasionale" e nell'esercizio successivo percepisce proventi da un'attività di sponsorizzazione ritenuta "abituale"	SI
Associazione che ha dichiarato nel primo Modello EAS di organizzare un'unica manifestazione della durata di tre giorni dalla quale sono stati ricavati fondi per euro 10.000,00 e nell'esercizio successivo nella medesima manifestazioni di uguale durata ha ricavato fondi per euro 13.000	NO
Associazione che ha dichiarato nel primo modello EAS di organizzare un'unica manifestazione della durata di tre giorni dalla quale sono stati ricavati fondi per euro 10.000,00 e nell'esercizio successivo organizza due manifestazione della durata di cinque giorni ciascuna ricavando fondi per euro 20.000	NO
Caso in cui un'associazione nel primo Modello EAS abbia dichiarato di non organizzare manifestazioni di raccolta fondi e nell'esercizio successivo ha organizzato una manifestazione introitando fondi per 5.000 euro	SI

Inoltre, con la risoluzione 125/E/2010, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la variazione di dati relativi al rappresentante legale o all'ente in generale già oggetto di comunicazione non necessita la ripresentazione del modello. Un tanto al fine di evitare duplicazioni di comunicazioni in caso di informazioni già in possesso della pubblica Amministrazione.

Link utili

Modello per la compilazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli Enti associativi

Istruzioni per la compilazione del Modello

Risoluzione Agenzia delle Entrate 125/E/2010

circ n 45E del 29 ottobre 2009 (agenziaentrate.gov.it)